

A tutte le Casse
Edili/Edilcasse

e, p.c. ai componenti il
Consiglio di
Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Oggetto: conversione in legge n. 77/2020 del D.L. Rilancio

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020, la Legge n. 77/2020 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, c.d. DL Rilancio recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19».

La legge di conversione apporta, tra le altre modifiche, la soppressione del comma 1 dell'art. 81, così come formulato nel DL Rilancio che prevedeva, (*cfr. Comunicazione CNCE n. 722 del 21 maggio scorso*) la modifica dell'art 103, 2° comma, del D.L. Cura Italia, sancendo l'esclusione del Durc dalle certificazioni (in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020) che conservano la validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.¹

Pertanto, in mancanza di specifiche ulteriori anche a seguito delle azioni che stanno intraprendendo le parti sociali, con l'abrogazione operata in sede di conversione in legge del DL Rilancio, anche il Durc rientra tra i certificati che, se aventi scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio del 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (allo stato attuale 29 ottobre 2020).

¹ L'art. 81, co. 1, del D.L. 34/2020 prevede: "*All'articolo 103, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte infine le seguenti parole: ", ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020"* - L'art. 103, co. 2 del D.L. 18/2020 prevede: *Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità, per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza*

Si rappresenta, inoltre, che il D.L. n. 76/2020, c.d. Decreto Semplificazioni ha introdotto all'art. 8, co. 10 la seguente disposizione: *"10. In ogni caso in cui per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal presente decreto, è richiesto di produrre documenti unici di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero di indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva ovvero il possesso dei predetti documenti unici, non si applicano le disposizioni dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, relative alla proroga oltre la data del 31 luglio 2020 della validità dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020"*, introducendo quindi l'esclusione dalla possibilità di utilizzare i Durc prorogati nelle fattispecie inerenti i contratti pubblici indicate nella suddetta norma. In tali casi, pertanto, dovrà procedersi alla richiesta di Durc secondo le ordinarie modalità di cui al DM 30 gennaio 2015.

L'Inps e l'Inail hanno provveduto, nelle scorse ore, ad aggiornare i propri siti istituzionali alla sezione Durc, inserendo un banner che fa riferimento alle modifiche normative sopraindicate.

Nel fare riserva di diramare eventuali successive indicazioni operative in merito e nel rimanere a disposizione per tutti i chiarimenti del caso, si inviano cordiali saluti.

Il Vicepresidente
Antonio Di Franco



Il Presidente
Carlo Trestini

